



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 30.12.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. 25 DEL 27.06.2016**

***le parti soppresse sono presenti ma barrate orizzontalmente;
le parole inserite in sostituzione sono riportate in grassetto.**

INDICE

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento	pag. 4
Art. 2 Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali.....	pag. 4
Art. 3 Aliquote e tariffe.....	pag. 4
Art. 4 Agevolazioni.....	pag. 5
Art. 5 Rapporti con i cittadini.....	pag. 5

TITOLO IIGESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione.....	pag. 5
Art. 7 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.....	pag. 6
Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	pag. 6
Art. 9 Attività di controllo delle entrate.....	pag. 7
Art. 10 Dichiarazioni tributarie.....	pag. 7
Art. 11 Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie.....	pag. 7
Articolo 12 Attività di riscontro entrate non tributarie.....	pag. 8
Articolo 13 Modalità di pagamento.....	pag. 8
Art. 14 Diritto di interpello.....	pag. 9
Art. 15 Accertamento delle entrate non tributarie.....	pag. 10
Art. 16 – Avviso bonario	pag. 11
Art. 17 Contenzioso tributario.....	pag. 11
Art. 18 Sanzioni tributarie.....	pag. 11
Art. 19 Autotutela.....	pag. 15

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 Riscossione.....	pag. 17
Art. 21 Importi minimi.....	pag. 17
Art. 22 Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	pag. 18
Art. 23 Interessi.....	pag. 18
Art. 24 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie.....	pag. 18
Art. 25 Rimborsi.....	pag. 18
Art. 26 Compensazione.....	pag. 19

TITOLO IV RATEIZZAZIONE

Art. 27 Il procedimento di concessioni di dilazione e rateizzazione delle entrate tributarie.....	pag. 19
Art. 28 Requisiti oggettivi e soggettivi. Definizione di temporaneità.....	pag. 20
Art. 29 Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso.....	pag. 20
Art. 30 Modalità di rateizzazione.....	pag. 20
Art. 31 Domanda di concessione.....	pag. 21
Art. 32 Rateazioni o dilazioni di pagamento entrate extratributarie.....	pag. 22
Art. 33 Procedimento di concessione della rateazione di entrate extratributarie.....	pag. 23
Art. 34 Controlli.....	pag. 23

TITOLO V L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 35 Principi generali.....	pag. 24
Art. 36 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	pag. 24
Art. 37 Procedimento d'ufficio per la definizione degli accertamenti con adesione.....	pag. 24
Art. 38 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	pag. 25
Art. 39 Atto di accertamento con adesione.....	pag. 25
Art. 40 Perfezionamento della definizione.....	pag. 26
Art. 41 Effetti della definizione	pag. 26
Art. 42 Riduzione della sanzione.....	pag. 26

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 44 Norme finali.....	pag. 27
---------------------------	---------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1977, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. A titolo esemplificativo: rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori; proventi dei servizi pubblici; corrispettivi per concessioni di beni demaniali; canoni d'uso e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 4 **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiario, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicati dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 5 **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

TITOLO II **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

Art. 6 **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Per le fasi di accertamento dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.446/97.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i contribuenti
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Il funzionario responsabile dei tributi comunali è identificato nella figura del responsabile del Servizio finanziario.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione dell'ufficio; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento;applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f)in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g)esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1.

Sono

Responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Responsabili dei Servizi ai quali le stesse risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione.

2. I
Responsabili dei Servizi provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della determina di accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. I
responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
4. Nel
caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva spetta ai Responsabili dei Servizi di cui al precedente comma 1, per le entrate di propria competenza, di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune, trasmettendo anche in questo caso, copia della documentazione al Servizio Finanziario.
5. Qualor
a il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Responsabili dei Servizi vigilano sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale vigila sull'attività di gestione, di controllo e di accertamento delle entrate tributarie e non tributarie dell'Ente e indirizza, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, il responsabile del servizio può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11

Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite messo notificatore e a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 12

Attività di riscontro entrate non tributarie

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle Leggi e dai Regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
3. Le attività di riscontro vengono effettuate sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con deliberazione successiva.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
5. Le comunicazioni indicate nel precedente comma sono comunicate ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 13

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla Legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art. 14 **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c. l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d. l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e. la firma per sottoscrizione
4. Il Comune, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.
5. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il

termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. L'Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
8. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.
9. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
10. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 38, comma 1, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
11. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
12. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
13. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
14. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
15. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
16. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
17. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
18. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed

indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo) a cui è assegnata l'entrata con Peg. Questi provvede a predisporre la determina di accertamento da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 16 – Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.
3. La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d'imposta anteriori.

Art. 17

Contenzioso tributario

1. Spetta al Responsabile del servizio costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. Il Funzionario responsabile rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 18

Sanzioni tributarie

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate secondo i seguenti criteri:
- Applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - Applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
 - Applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
4. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione
5. Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

TRIBUTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<u>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	Omessa presentazione della dichiarazione	200% minimo di €51,00
	Dichiarazione infedele	50% della maggiore imposta dovuta
	Errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).	Da € 51,00 a € 258,00.
<u>TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</u>	omessa presentazione della denuncia	dal 100% al 200 % della tassa dovuta con minimo di € 51,65;
	denuncia infedele	dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
	errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).	da € 51,65 a € 258,23
	RIDUZIONI	Le sanzioni indicate nelle lettere a, b e c sono ridotte ad

		¼ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
	omesso o ritardato versamento della tassa	30%.
<u>TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</u>	omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;	dal 100% al 200 % della tassa dovuta con minimo di € 51,65;
	denuncia originaria o di variazione infedele;	dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
	errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;	da € 51,00 a € 258,00;
	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da € 51,00 a € 258,00.
<u>IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI</u>	omessa presentazione denuncia	200% del tributo dovuto con un minimo di €51,00
	denuncia infedele	50% della maggiore imposta dovuta
	errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;	da € 51,00 a € 258,00
	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	da € 51,00 a € 258,00.
<u>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</u>	omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;	dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di €51,00

	dichiarazione o denuncia infedele;	dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta
	errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;	da € 51,00 a € 258,00;
	mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.	da € 51,00 a € 258,00.
<u>IMU</u>		
<u>ART. 292 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL TUFL APPROVATO CON R.D. 14.9.1931 N. 1175</u>	Errori od omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa.	da € 51,00 a € 258,00

6. Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:
- Applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - Graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - Graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - Applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
7. Di stabilire che, in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.
8. Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D. Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della

sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

9. Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità:

PUBBLICITÀ ABUSIVA	
Publicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati	Fino a 10 mq. € 516,46
	Oltre 10 mq. € 774,69
Publicità luminosa od illuminata	Fino a 10 mq. € 774,69 oltre 10 mq. € 1.032,91
Proiezioni e pannelli luminosi	Fino a 10 mq. € 774,69 oltre 10 mq. € 1.032,91
- striscioni pubblicitari e simili:	Fino a 5 mq. € 516,46 - oltre 5 mq. € 774,69
Publicità ambulante	Per ogni giorno o frazione di giorno € 516,46
Publicità sonora da posti fissi	€ 516,46
Publicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> • per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 516,46 • per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 774,69
Per pubblicità con aeromobili	€ 1.032,91
1. Affissioni non autorizzate su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui alla precedente lett. A)	<ul style="list-style-type: none"> - per ogni infrazione fino ad un massimo di 50 fogli: € 826,33 - per un numero superiore a 50 fogli: € 1.032,91

10. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
11. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
12. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 19
Autotutela

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo dell'entrata, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
5. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
8. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - a) per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);

- b) per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20

Riscossione

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
5. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
7. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
 - quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 del D.Lgs. n.446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
8. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione; tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 21
Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 5,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.
5. Il minimo versamento non si applica agli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (T.A.R.S.U. giornaliera e T.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 22
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 23
Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 24
Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c: 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 25

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il responsabile del servizio, qualora norme specifiche non prevedano diversamente, procede all'esame delle istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento o comunque le decisioni adottate in merito all'interessato.
3. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, comma 164 Legge 296/06).
4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Salvo quanto disposto da specifici regolamenti d'entrata, non si effettuano rimborsi per importo inferiori a Euro 5,00 comprensivi di interessi.

Art. 26

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i crediti con gli importi dovuti al comune per la stessa tipologia d'imposta.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

TITOLO IV RATEIZZAZIONE

Art. 27

Il procedimento di concessioni di dilazione e rateizzazione delle entrate tributarie

1. Il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazione di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;

- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 28

Requisiti oggettivi e soggettivi. Definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente articolo 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 29

Criteri di concezione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva successivamente alla scadenza della rata non pagata o, nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. In ogni caso la richiesta di rateazione dev'essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
8. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Art. 30

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - fino a € 500,00: fino ad un massimo di 10 rate mensili;
 - da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 50.000,00 a € 149.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - oltre € 150.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
2. Le rateizzazione di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo.
5. Salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal responsabile del servizio.
7. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino al pagamento di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.
8. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 31

Domanda di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento. ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento).
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi a bilancio approvato.
5. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

6. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
7. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
8. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
9. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
10. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi.
11. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
12. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

Art. 32

Rateazioni o dilazioni di pagamento entrate extratributarie

1. Con determinazione del Responsabile del Servizio competente, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, che si trovano in situazione di obiettiva difficoltà, come definita dall'art. 28 del presente regolamento, possono essere autorizzate, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: **cinquanta** mesi;
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle Leggi o, in mancanza, nella misura legale fissata ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
- ~~2. Le rateizzazione di importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate mensili sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.~~
3. In relazione a situazioni straordinarie, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o importi già dilazionati, fermo restando la durata massima di cui al precedente comma 1.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, nei limiti e alle condizioni indicati nel precedente comma 1, soltanto previo

versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

Art. 33

Procedimento di concessione della rateazione di entrate extratributarie

1. Il debitore che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio competente di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito ;
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento).
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi a bilancio approvato.
5. Potrà essere presentato ogni altro documento che si ritiene necessario al fine di provare lo stato di difficoltà economica.
6. L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rateizzazione.
7. Il numero delle rate sarà determinato in base ai seguenti scaglioni di importo;
 - - fino a € 500,00: fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 10.000,00 a € 24.999,99 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 25.000,00 a € 99.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - da € 100.000,00 a € 249.999,99 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - oltre € 250.000,00 fino ad un massimo di **50** rate mensili.
8. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso legale di interesse e sono sommati all'importo della rata;

Art. 34

Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

TITOLO V
L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 35
Principi generali

1. Il Comune di Serdiana, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 36
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 37
Procedimento d'ufficio per la definizione degli accertamenti con adesione

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
2. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio

con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 38

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 39

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si

fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 40

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 500000, può richiedere (dovrà richiedere) adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 41

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 42

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 44 Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015